FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE II^a SEZIONE L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 255/CGF (2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 12 Giugno 2009, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dr. Alfredo Maria Becchetti, Prof. Francesco Delfini, Prof. Enrico Moscati, Dr. Antonio Patierno – Componenti; Ing. Marino Gianandrea – Rappresentante dell'A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DEL SIGNOR SOLONI EDOARDO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE A TUTTO IL 30.9.2009 E AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTAGLI SEGUITO GARA MONTICHIARI/ALESSANDRIA DEL 10.5.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 156/DIV del 12.5.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Soloni Edoardo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DEL SIGNOR SOLONI MAURIZIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE A TUTTO IL 31.12.2009 E DELL'AMMENDA DI € 3.000,00, INFLITTAGLI SEGUITO GARA MONTICHIARI/ALESSANDRIA DEL 10.5.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 156/DIV del 12.5.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Soloni Maurizio e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DEL SIGNOR BONOMETTI STEFANO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE A TUTTO IL 31.12.2009 E DELL'AMMENDA DI € 3.000,00, INFLITTAGLI SEGUITO GARA MONTICHIARI/ALESSANDRIA DEL 10.5.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 156/DIV del 12.5.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Bonometti Stefano e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DELLA S.S. CAVESE 1919 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MARRUOCCO VINCENZO SEGUITO GARA CAVESE/PESCARA DEL 17.5.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 160/DIV del 19.5.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Cavese 1919 S.r.l. di Cava de' Tirreni (Salerno) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5) RICORSO DEL SORRENTO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE FIALDINI JIMMY SEGUITO GARA SORRENTO/TARANTO DEL 17.5.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 160/DIV del 19.5.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto del Sorrento Calcio di Sorrento (Napoli) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6) RICORSO DEL CALCIATORE PALUMBO VINCENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA ALESSANDRIA/OLBIA DEL 17.5.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 160/DIV del 19.5.2009)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal calciatore Palumbo Vincenzo, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DEL DEFERIMENTO A CARICO DEL SIG. CARBONE MARCO, PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE E RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE DELL'A.C. RODENGO SAIANO S.R.L. PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 85, LETT. B), PAR. V NOIF E 8, COMMA 1 C.G.S. E DELL'A.C. RODENGO SAIANO S.R.L. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 93/CDN del 21.5.2009)

La C.G.F. accoglie per il solo punto 5 dell'art. 1 C.G.S. il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

Rinvia, per il resto, al Giudice di Prime Cure.

Dispone, pertanto, la trasmissione degli atti alla Commissione Disciplinare Nazionale.

8) RICORSO DEL FOLIGNO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CORESI MATTEO SEGUITO GARA PLAY-OUT PISTOIESE/FOLIGNO DEL 31.5.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 173/DIV del 01.06.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto Foligno Calcio di Foligno (Perugia) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Pubblicato in Roma il 12 Giugno 2009

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Giancarlo Abete